



Premi svizzeri delle arti sceniche 2026

Bando di concorso «Spettacolo svizzero di danza 2025»

1 Criteri di ammissione

Sono ammessi a partecipare i professionisti della danza svizzeri o domiciliati in Svizzera che hanno realizzato un'opera coreografica presentata per la prima volta tra gennaio e dicembre 2025. È permessa al massimo un'opera per stagione.

In caso di opere collettive almeno un membro della compagnia deve avere la nazionalità svizzera oppure essere stabilmente domiciliato in Svizzera.

2 Procedura

2.1 Iscrizione

I candidati e le candidate devono iscriversi sul sito dell'UFC www.cultura-svizzera.admin.ch alla rubrica **«Bandi di concorso attuali»**; il termine d'iscrizione è il **28 ottobre 2025**.

Per iscriversi occorre caricare il modulo compilato e i seguenti documenti:

- scansione di un documento d'identità svizzero (carta d'identità o passaporto) o di un permesso di dimora valido in formato *.JPG o PDF (1 MB al massimo). Nel caso di opere collettive i dati di tutte le persone ammesse a partecipare (compresa la scansione di un documento d'identità) devono essere forniti da una sola persona;
- se disponibili, 2-3 foto per la stampa relative all'opera in formato *.JPG.

Dopo avere ricevuto le iscrizioni, l'UFC verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 1 e conferma ai candidati e alle candidate la ricezione entro il termine delle candidature.

2.2 Selezione Premi svizzeri delle arti sceniche – Spettacolo svizzero di danza 2025

La giuria federale di arti sceniche visiona le opere ammesse e ne seleziona una a cui attribuire un Premio svizzero delle arti sceniche nella categoria "Spettacolo svizzero di danza 2025". La decisione viene comunicata per iscritto al candidato o alla candidata nel giugno 2026.

Il vincitore o la vincitrice riceve un premio in denaro del valore di 25 000 franchi e beneficia di misure di promozione per i Premi svizzeri delle arti sceniche.

3 Ulteriori disposizioni, protezione dei dati, diritti d'autore

La giuria federale di arti sceniche stabilisce la procedura di valutazione e di decisione. Nel selezionare le opere considera tutta la varietà della danza professionale come attività artistica, dalla danza classica alle diverse forme moderne, contemporanee e popolari, a condizione che soddisfino i requisiti di qualità, irradimento, attualità e forza innovatrice.

- 3.1 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a comunicare i risultati del concorso alla stampa e a pubblicare gratuitamente le informazioni fornite al momento dell'iscrizione. L'UFC può inoltre salvare nella sua banca dati, comunicare a terzi e pubblicare, a scopi amministrativi, documentari e comunicativi, tutti i dati forniti dalle persone partecipanti al momento dell'iscrizione.

3.2 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a utilizzare ed elaborare gratuitamente, in qualsiasi forma e nel rispetto dei diritti d'autore, sequenze delle opere presentate nel quadro delle manifestazioni legate ai Premi svizzeri delle arti sceniche e di tutte le pubblicazioni, specie per i seguenti scopi:

- pubblicazione e diffusione di una o più sequenze fotografiche o filmiche delle opere sul sito dell'UFC e dei Premi culturali svizzeri (www.schweizerkulturpreise.ch) o su pagine Internet della Confederazione o di terzi;
- pubblicazione e rappresentazione delle opere in altre forme, specie riprese audio e video degli spettacoli, utilizzo delle riprese per podcast, trasmissioni e ritrasmissioni, in genere e nello specifico nel quadro di misure di promozione e sensibilizzazione dell'UFC a favore delle arti sceniche;
- adeguamento ed elaborazione delle opere in vista degli utilizzi elencati sopra, per esempio mediante l'inserimento di didascalie, il trattamento visivo per i differenti format, ecc.

Nella misura in cui l'utilizzo da parte dell'UFC delle opere presentate, per esempio la loro rappresentazione, pubblicazione o diffusione, violasse diritti della proprietà immateriale di terzi, per esempio di compositori, produttori o interpreti di musica di accompagnamento o di creatori di scenografie e luci, le persone partecipanti si procurano da sé i diritti necessari per l'utilizzo indicato sopra da parte dell'UFC e l'autorizzazione a cedere questi diritti all'UFC.

Nella misura in cui alcuni di questi diritti venissero esercitati da terzi (p. es. società di gestione come la SSA [Società Svizzera degli Autori]), le persone partecipanti si accordano con questi ultimi affinché l'UFC sia autorizzato a beneficiare gratuitamente delle rispettive forme di utilizzo. Ne sono esclusi i diritti a compenso previsti dalla legge (p. es. diritto di ritrasmissione), che vengono obbligatoriamente tutelati dalle società di gestione e distribuiti secondo i loro regolamenti. L'eventuale diffusione da parte di emittenti non esonera queste ultime dal pagare il compenso applicabile.

- 3.3 Con la loro iscrizione le persone partecipanti garantiscono che l'utilizzo delle opere presentate (p. es. la pubblicazione e diffusione di sequenze) da parte dell'UFC non viola diritti di terzi (in particolare diritti della personalità o d'autore) e si impegnano a tenere indenne la Confederazione da qualsiasi pretesa di terzi. Si impegnano inoltre a respingere immediatamente qualsiasi richiesta avanzata da terzi per violazione di diritti (in particolare diritti della personalità o d'autore) nonché ad assumersi qualsiasi spesa, comprese quelle di risarcimento dei danni che potrebbero derivarne per la Confederazione.
- 3.4 Con la loro iscrizione le persone partecipanti confermano di essere i reali autori o le reali autrici di tutte le opere presentate. L'UFC può squalificare opere non realizzate in autonomia e/o realizzate sotto la guida di terzi e/o indebitamente ammesse in seguito a indicazioni inesatte o incomplete e revocare o chiedere la restituzione di premi già assegnati.
- 3.5 Per il resto si applicano le disposizioni della legge sulla promozione della cultura (LPCu), dell'ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) e del regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti.

Basi legali:

- Legge sulla promozione della cultura (LPCu): <http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/6127.pdf>
- Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu): <http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/6143.pdf>
- [RS 442.123 - Ordinanza del DFI del 6 maggio 2016 concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti \(admin.ch\)](#)